



## STATUTO E REGOLAMENTO DELLA SEZIONE CAI FROSINONE

(dalla copia redatta nel 1928 il cui originale si è smarrito per i noti eventi bellici)

Riapprovato all'unanimità con modifiche nella Seduta dell'Assemblea Generale del 12.5.2002 presso il Rifugio "M. Calderari" di Campocatino.

Modificato nella seduta dell'Assemblea Generale del 24.08.2005 in Frosinone presso la Sede Sociale in Corso della Repubblica 178.

Modificato nella seduta dell'Assemblea Straordinaria del 28.04.2009 in Frosinone presso la Sede Sociale in Corso della Repubblica 178.

### TITOLO I - Costituzione, scopi e mezzi

#### Art. 1)

E' costituita con sede in Frosinone la Sezione di Frosinone del Club Alpino Italiano fondata nel 1928 nel quadro degli scopi generali del C.A.I.: più particolarmente, essa si costituisce come organizzazione senza scopi di lucro per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la pratica dell'alpinismo e di promuovere lo studio, la conoscenza e la frequentazione della montagna poste nella sua sfera d'azione e d'influenza.

#### Art. 2)

Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione provvede alla sede sociale, cura la biblioteca e archivio cartografico e fotografico, costituisce possibilmente una dotazione di materiale alpinistico; organizza escursioni ed ascensioni collettive estive ed invernali e favorisce quelle individuali; costruisce e tiene in efficienza rifugi, sentieri e segnavia e ogni altra opera alpina; cura anche, associandosi con altre Sezioni, le pubblicazioni relative all'attività alpinistica sezionale; promuove iniziative scientifiche e culturali ed artistiche e persegue quanto altro contemplato nell' art.1.1 (1) dello Statuto Generale.

### TITOLO II - Soci

#### Art.3)

I Soci sono onorari, benemeriti, ordinari (Vitalizi e annuali), famigliari e giovani, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dalla Assemblea per le singole categorie.

#### Art.4)

La domanda di ammissione a socio redatta su apposito modulo e controfirmata da due soci - per i minorenni anche da chi esercita la potestà - deve essere presentata accompagnata dalla quota annuale, dalla tassa di iscrizione per i soli nuovi soci, comprensiva dell'importo della tessera, al Consiglio Direttivo che previa affissione all'Albo Sociale per un termine di giorni 5 delibera insindacabilmente, restituendo in mancato accoglimento, quanto versato.

#### Art.5)

Con la domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello Sezionale, nonché, quelle emanate dai competenti organi sociali.

#### Art.6)

L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha effetto dal principio dell'anno medesimo, a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo bimestre nel quale caso ha effetti per l'anno successivo, salvo contraria richiesta del socio.

#### Art.7)

L'obbligazione del socio annuale si intende rinnovata di anno in anno se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o comunicazione di trasferimento ad altra Sezione, posto che ai sensi del comma 1 dell'art. II, V.1 del Regolamento Generale il socio può dimettersi in qualunque momento ed ai sensi del comma 7 dell'art. II.1.2 il socio è libero di iscriversi presso una qualunque Sezione.

**Art.8)**

Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro l'anno e possibilmente entro il primo trimestre di ogni anno. Al termine dell'anno, rimasti senza esito la richiesta a domicilio della quota ed un sollecito scritto, il socio viene cancellato dall'elenco e dimesso per morosità. Ai soci che entro il primo trimestre dell'anno non abbiano effettuato il pagamento delle quote sociali viene sospeso l'invio delle pubblicazioni. E' in facoltà del Consiglio Direttivo ammettere successivamente il socio moroso al pagamento delle quote arretrate senza diritto, in tal caso, alle pubblicazioni arretrate.

**Art.9)**

I Soci della Sezione ordinari e familiari oltre a quanto previsto dall' art.9 dello Statuto, hanno diritto:

- a) A partecipare alle assemblee sezionali con diritto a voto se, di età superiore agli anni 18, e con diritto a ricoprire cariche sociali se iscritti al C.A.I. da almeno due anni compiuti.
- b) A ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità dei deliberati dei competenti organi sociali.
- c) A frequentare la sede sociale e ad usare in sede della biblioteca, dei materiali e degli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti.
- d) A partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione uniformandosi alle disposizioni relative.
- e) A usufruire del rifugi della Sezione e, con parità di trattamento, di quelli della Sede Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti.
- f) A fregiarsi del distintivo, sociale e a riceverne uno speciale se iscritto al C.A.I. ininterrottamente da 50 anni o da 25.
- g) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche, anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione.

**Art.10)**

La qualità di socio, viene a cessare nei casi indicati dall' art.11. 5 dello Statuto Generale.

**TITOLO III - Amministrazione Sociale**

**Art.11)**

La Sezione è retta dalle deliberazioni della Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente in conformità delle disposizioni del presente Regolamento e di quello Generale.

**TITOLO IV - Assemblea Generale**

**Art.12)**

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno entro il primo trimestre e in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su domanda scritta e firmata dai Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei soci, e contenente gli oggetti da trattare, da presentarsi al Consiglio Direttivo, il quale in tali casi deve fissare la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

**Art.13)**

Nell'assemblea ordinaria si discutono le relazioni, e i bilanci preventivi e i consuntivi, si nominano i soci alle cariche sociali, si determinano le quote sociali, si proclamano i Soci iscritti da 50 anni e da 25 anni, si discutono le iniziative che impegnano il bilancio sezionale, per la costruzione, riattamento e ampliamento di opere alpine e si trattano tutti gli altri argomenti portati all'ordine del giorno.

**Art.14)**

Sono ammessi alla discussione dell'Assemblea ordinaria tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito nell'ordine del giorno o che siano stati 5 giorni prima dell'Assemblea richiesti d'inserzione dai Revisori dei Conti, dalle Direzioni, dalle sottosezioni, o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.

**Art.15)**

La convocazione delle assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza; da affiggersi nella sede sociale e da inserirsi in quanto possibile nelle pubblicazioni sociali. Nel caso di nomine a cariche sociali l'avviso porta i nomi degli uscenti. Le decisioni sono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei soci presenti aventi diritto a voto.

**Art.16)**

Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione, che può tenersi anche una ora dopo quella fissata per la prima, con qualunque numero di intervenuti salvo i casi previsti dai successivi articoli 34 e 35. Le deliberazioni sono obbligatorie per gli assenti. Ogni socio ha diritto a un voto. E' ammessa la rappresentanza e la votazione per delega. Ogni delegato non può rappresentare più di un socio. Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta. A parità di voti è eletto il socio più anziano di iscrizione al C.A.I.

**Art.17)**

L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente, il Presidente scoglierà il Segretario e due scrutatori, questi ultimi tra i Soci non ricoprenti cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea in quanto possibile, oppure presso la sede sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea. Il verbale dell'assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.

**TITOLO V - Consiglio direttivo**

**Art.18)**

Il Consiglio Direttivo dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali; ne amministra il patrimonio, anche per gli atti di straordinaria amministrazione, delibera la ammissione di nuovi soci, approva la costituzione delle sottosezioni e dei gruppi, convoca le Assemblee, e ne formula l'ordine del giorno, redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale e del presente Statuto-Regolamento.

**Art.19)**

Il Presidente della Sezione e il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea; questo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 8 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo nominerà nel suo seno nella sua prima riunione il V. Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

**Art.20)**

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni. I Consiglieri possono essere sempre rieletti. Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive. In caso di dimissione di un componente, lo stesso sarà sostituito dal socio che ha riportato più voti nelle precedenti elezioni. Altrimenti si provvederà alla elezione di un nuovo consigliere nella successiva Assemblea. Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la nomina dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio o di più della metà dei Consiglieri deve convocarsi l'Assemblea nei termini di trenta giorni, ove occorra a cura dei revisori dei conti.

**Art.21)**

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di tre Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso da comunicarsi almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal V. Presidente e prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

**Art.22)**

Il Presidente rappresenta anche legalmente la Sezione a tutti gli effetti, firma con Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento provvede coadiuvato dal Segretario alle esecuzioni delle deliberazioni consiliari e al coordinamento delle attività delle singole Commissioni. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente il quale ne fa le veci ad ogni effetto, e in mancanza anche di questo dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione.

**TITOLO VI - Revisori dei conti**

**Art.23)**

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno i compiti ed esercitano le funzioni previste dall'art.VI°.1.6 del Regolamento Generale e sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VII - Delegati alla Sede Centrale**

### **Art.24)**

I Delegati alle AD ed al Raggruppamento Regionale delle Sezioni rappresentano col Presidente la Sezione all'Assemblea dei delegati ed all'Assemblea Regionale. Essi sono nominati annualmente dall'Assemblea sezionale a norma delle disposizioni e dello Statuto e del Regolamento Generale. La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

## **TITOLO VIII - Commissioni**

### **Art.25)**

Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente tra i Consiglieri ed i Soci alla nomina di speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività Sezionale, determinando il numero dei componenti, le funzioni e i poteri. Può altresì conferire a singoli soci incarichi vari di collaborazione ed emanare regolamenti particolari.

## **TITOLO IX - Sottosezioni**

### **Art.26)**

La Sezione può a termini dell'art.VI°.III.1 del Regolamento generale e con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione del Consiglio Centrale, costituire delle sottosezioni le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e quelle del presente regolamento. Le Sottosezioni possono darsi un regolamento interno da approvarsi preventivamente dal Consiglio Direttivo Sezionale.

### **Art.27)**

I Soci della sottosezione pagano quote uguali a quelle dei Soci della Sezione. La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio ma deve comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio. In casi di amministrazione autonoma una parte delle quote in misura annualmente concordata deve essere versata alla Sezione nel termine di cui all'art.8.

### **Art.28)**

L'Assemblea dei Soci della sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale può delegare ad intervenire dei propri rappresentanti. L'Assemblea nomina la Direzione che presieduta da un Reggente è composta da non meno di 4 e non oltre 8 consiglieri i cui nomi vengono comunicati alla Sezione. La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione. Il Reggente partecipa dietro invito alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con voto consultivo.

### **Art.29)**

In caso di scioglimento della Sottosezione a termine dell'art.VI°.III.3 del Regolamento Generale, le attività patrimoniali della stessa restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

## **TITOLO X - Gruppi**

### **Art.30)**

La Sezione può con deliberazione del Consiglio Direttivo autorizzare la costituzione di Gruppi di soci e ne determina gli scopi, le norme e il funzionamento in armonia colle disposizioni del Presente Regolamento.

## **TITOLO XI - Modificazione del Regolamento**

### **Art.31)**

Le modificazioni del presente Statuto-Regolamento devono essere deliberate da un'Assemblea valida, in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione, da tenersi non oltre i trenta giorni dalla prima, con qualunque numero di intervenuti e in entrambi i casi con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

## **TITOLO XII - Scioglimento della sezione**

### **Art.32)**

La Sezione può essere sciolta nei casi e con le conseguenze previste dall'art.VI.4 dello Statuto, con deliberazione presa a tenore del precedente articolo.

### **TITOLO XIII - Disposizioni Generali**

#### **Art.33)**

I locali della Sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo, o nei casi di urgenza dalla Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del Sodalizio.

#### **Art.34)**

Non sono ammesse iniziative personali a nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli e in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione e a discapito della medesima.

#### **Art.35)**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e le norme emanate dai competenti organi sociali.

### **TITOLO XIV - Disposizioni transitorie**

#### **Art.36)**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea dei Soci e la ratifica del Comitato centrale di indirizzo e di controllo. Il Consiglio Direttivo Sezionale è autorizzato a introdurre le modifiche che siano richieste dal Consiglio Centrale in sede di ratifica.